



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 9150 DELL'11/10/2024

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	<i>Premessa.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART.1 Ambito di Applicazione - Definizioni</i>	<i>3</i>
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	5
	TITOLO I – DISCIPLINA DEI DIRITTI SUI RISULTATI.....	5
	<i>ART.2 Titolarità dei Risultati</i>	<i>5</i>
	<i>ART.3 Diritti morali</i>	<i>5</i>
	TITOLO II – DISCLOSURE E PROTEZIONE DEI RISULTATI.....	5
	<i>ART.4 Procedura di presentazione dei Risultati</i>	<i>5</i>
	<i>ART.5 Deposito di brevetti</i>	<i>6</i>
	<i>ART.6 Diritti Residuali dei Ricercatori.....</i>	<i>7</i>
	<i>ART.7 Ripartizione dei Proventi.....</i>	<i>8</i>
	TITOLO III: DISPOSIZIONI GENERALI	9
	<i>ART.8 Riservatezza</i>	<i>9</i>
	<i>ART.9 Finanziamenti alla ricerca.....</i>	<i>10</i>
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	10
	<i>ART.10 Disposizioni finali</i>	<i>10</i>

1 Oggetto e Campo d'applicazione

Premessa

UniSR promuove l'eccellenza nella formazione universitaria e nella ricerca scientifica in tutti gli ambiti delle scienze della vita e, nell'ambito della Terza Missione, persegue la valorizzazione dei risultati generati nello svolgimento delle attività di ricerca ed il trasferimento della relativa tecnologia mediante l'individuazione di soggetti terzi eventualmente interessati all'acquisizione e/o allo sfruttamento economico dell'invenzione.

Il presente regolamento ("**Regolamento**") è adottato al fine di disciplinare il regime di titolarità dei diritti di sfruttamento economico relativi ai risultati generati dalla attività di ricerca scientifica, nonché le modalità di comunicazione dei risultati, le procedure di tutela e brevettazione, il trasferimento dei diritti sopra menzionati e i diritti riconosciuti ai Ricercatori che hanno contribuito alla generazione dei risultati (inclusa la connessa premialità), in accordo con la normativa e, in particolare, con il D. Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche (incluse le modifiche apportate all'art. 65 dall'art. 3, comma 1 della L. 24 luglio 2023, n. 102) ed integrazioni ("**CPI**").

Il presente regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

ART.1 Ambito di Applicazione - Definizioni

1.1 Il Regolamento si applica ai Risultati delle Attività di Ricerca, come di seguito definiti.

1.2 Ai fini del Regolamento trovano applicazione le seguenti definizioni:

- "**Attività di Ricerca**": è l'attività di ricerca realizzata dai Ricercatori.
- "**Comitato IP**": il comitato per la proprietà industriale ed intellettuale preposto alla valutazione, tra l'altro, delle potenzialità economiche e industriali dei Risultati, nonché ad assumere le eventuali decisioni in merito al primo deposito, all'estensione e all'abbandono dei brevetti e degli altri titoli di proprietà industriale già depositati.
- "**Inventori**": i Ricercatori autori di un Risultato.
- "**Ricercatori**": i soggetti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
 - personale dipendente di UniSR, a tempo determinato o indeterminato;
 - personale parasubordinato e Co.Co.Co. di UniSR;
 - collaboratori autonomi di UniSR;
 - tirocinanti, stagisti, borsisti, studenti e specializzandi presso UniSR;
 - Ricercatori Convenzionati.
- "**Ricercatori Convenzionati**": il personale di terzi che, debitamente autorizzato dal proprio ente di appartenenza, svolge Attività di Ricerca presso UniSR in forza di un accordo o convenzione in essere

tra detto ente e UniSR (e che preveda in capo a quest'ultimo la titolarità o la contitolarità dei diritti relativi ai risultati di tale attività).

- **“Risultati”**: i risultati innovativi della ricerca che possano formare oggetto di diritti di proprietà industriale o intellettuale (o abbiano comunque un potenziale di sfruttamento commerciale o valorizzazione), ottenuti dai Ricercatori nello svolgimento di Attività di Ricerca, tra cui per esempio:
 - invenzioni, brevettabili o non brevettabili (ad esempio nuovi target terapeutici, molecole, dispositivi, metodi ecc.);
 - materiali sviluppati grazie a risorse di UniSR, sfruttati in regime di segreto oppure pubblicati (ad esempio modelli animali, modelli cellulari, anticorpi, ecc.);
 - software, codici, interfacce, algoritmi, anche di intelligenza artificiale¹;
 - banche dati²;
 - disegni e modelli³;
 - nuove varietà vegetali⁴;
 - Know-how – segreti industriali.

Il termine Risultati include altresì i diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi ai predetti risultati.

- **“Ufficio Competente”**: è l'Ufficio individuato secondo quanto previsto all'art. 4.1 del presente Regolamento, preposto allo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - individuazione di risultati di potenziale interesse commerciale (scouting);
 - protezione della proprietà intellettuale generata dalle attività di ricerca tramite accordi di confidenzialità (CDA), accordi di trasferimento dati (DTA), o accordi di trasferimento di materiale (MTA);
 - valutazione della brevettabilità e delle potenzialità di mercato dei risultati;
 - gestione della relazione con gli studi mandatarî per il deposito, la prosecuzione e il mantenimento dei brevetti;
 - formulazione di proposte, rivolte al Comitato IP, relative ad eventuali strategie inerenti al mantenimento e alla prosecuzione dei brevetti;
 - individuazione dei soggetti terzi interessati all'acquisizione e/o allo sfruttamento economico dei risultati;
 - negoziazione dei contratti volti al trasferimento dei risultati;
 - negoziazione dei contratti di co-sviluppo e di ricerca con terze parti industriali;

¹ Si tratta dei programmi per elaboratore suscettibili di tutela attraverso un brevetto per invenzione, possedendone i requisiti e le specifiche tecniche previste dal CPI ovvero, laddove non brevettabili, regolati dalla L. n. 633/1941.

² Si tratta di raccolte di dati o altri elementi indipendenti che sono disposti in maniera sistematica o metodica ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici e non, caratterizzate da una certa creatività nei criteri di scelta e di disposizione del materiale, oppure la cui costituzione abbia comunque richiesto un certo investimento in termini di tempo e/o di denaro.

³ Si tratta dell'aspetto esteriore di un prodotto finito o di un componente (ad es. le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali, dell'ornamento), che sia bidimensionale (disegno) o tridimensionale (modello).

⁴ Si tratta di un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto.

- valutazione delle proposte di start up/spin off da parte dei Ricercatori e supporto nelle relazioni con i fondi di investimento.

2 Disposizioni del regolamento

TITOLO I – DISCIPLINA DEI DIRITTI SUI RISULTATI

ART.2 *Titolarità dei Risultati*

2.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 3.1 che segue, la titolarità dei Risultati appartiene a UniSR ai sensi di legge.

2.2 UniSR, in quanto titolare dei Risultati, provvede, in linea con la strategia di tutela e di valorizzazione dalla stessa elaborata e perseguita, alla protezione, alla gestione e alla valorizzazione dei Risultati.

2.3 I diritti di proprietà industriale e intellettuale previsti dal CPI e dalla L. n. 633/1941 relativi ai risultati generati dai Ricercatori Convenzionati nello svolgimento di attività di ricerca con l'impiego di attrezzature, strutture, materiali, conoscenze e/o locali di titolarità di UniSR (o comunque nella legittima disponibilità di UniSR) sono nella titolarità (o nella contitolarità) di UniSR nella misura in cui ciò sia stabilito dagli accordi in essere con l'ente di appartenenza dei Ricercatori Convenzionati.

2.4 I diritti di proprietà industriale e intellettuale previsti dal CPI e dalla L. n. 633/1941 relativi ai risultati generati dai Ricercatori (diversi dai Ricercatori Convenzionati) che operino in convenzione con soggetti terzi sono nella titolarità (o nella contitolarità) di UniSR nella misura in cui ciò sia stabilito dagli accordi in essere con detti soggetti terzi.

ART.3 *Diritti morali*

3.1 Resta inteso che gli Inventori sono riconosciuti autori dei Risultati e sono titolari del relativo diritto morale (anche ai sensi dell'art. 62 del CPI).

TITOLO II – DISCLOSURE E PROTEZIONE DEI RISULTATI

ART.4 *Procedura di presentazione dei Risultati*

4.1 I Ricercatori che abbiano realizzato un Risultato sono tenuti a segnalare immediatamente tale circostanza ad UniSR ("**Disclosure**"; la Disclosure dovrà essere trasmessa alla Direzione Affari Generali e Legali di UniSR o al diverso ufficio indicato da UniSR che svolge, nell'ambito di UniSR o per conto della stessa, le attività di *business development*; "**Ufficio Competente**"), descrivendo il Risultato, indicando le relative applicazioni, lo stato dell'arte noto, nonché i motivi per cui ritengano opportuno procedere alla protezione e/o valorizzazione del Risultato. I Ricercatori sono altresì tenuti a comunicare nella Disclosure con quali finanziamenti sono stati ottenuti i Risultati, e se sono stati usati dati e/o materiali di terze parti e/o se vi sia stata una collaborazione con terzi nella ricerca che ha portato ai Risultati.

4.2 UniSR e i Ricercatori (inclusi, pertanto, gli Inventori) sono tenuti a salvaguardare la novità dei Risultati oggetto della Disclosure fino alla eventuale determinazione relativa al deposito di una domanda di brevetto (o altra privativa) o di pubblicazione degli stessi.

4.3 La Disclosure deve essere effettuata utilizzando l'Invention Disclosure Form ("IDF"; l>IDF può essere richiesto all'Ufficio Competente) almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per l'eventuale divulgazione orale o scritta del Risultato in occasione, ad esempio, di congressi, pubblicazioni su riviste scientifiche, discussione e pubblicazione di tesi di laurea o di dottorato. Nell'ipotesi di discussione di tesi di laurea o di dottorato, l'Inventore si impegna altresì a contattare l'Ufficio Competente al fine di raccogliere la documentazione idonea a sottoporre a vincolo di confidenzialità i contenuti che verranno divulgati nel corso della discussione della tesi.

4.4 L>IDF dovrà essere completato in tutte le sue parti e firmato dagli Inventori. La completezza delle informazioni fornite è valutata dall'Ufficio Competente, che avrà diritto di chiedere all'Inventore ogni integrazione informativa e/o documentale necessaria o utile a procedere alla valutazione di brevettabilità. Gli Inventori si impegnano a riscontrare entro termini ragionevoli le richieste di chiarimento e integrazione, restando inteso che il termine di 6 mesi di cui all'art. 6.1 inizierà a decorrere solamente dalla consegna all'Ufficio Competente di un IDF completato in tutte le sue parti in maniera esaustiva e corredato di tutte le informazioni e i documenti sufficienti per procedere alla valutazione.

4.5 Gli Inventori dichiarano nell>IDF sotto la propria responsabilità: (i) di essere gli unici inventori del Risultato; (ii) di aver concordato e accettato tra loro le rispettive quote di contributo inventivo; e (iii) la provenienza di eventuali finanziamenti, dati o materiali di terze parti utilizzati nell'ottenimento del Risultato.

4.6 Nell'ipotesi in cui gli Inventori non provvedano ad informare UniSR (tramite la Disclosure effettuata all'Ufficio Competente) circa il conseguimento del Risultato, ovvero vi provvedano in modo incompleto o erroneo e tale da indurre il Comitato IP ad assumere una decisione negativa rispetto al deposito della relativa domanda di brevetto o allo sfruttamento del Risultato in regime di segretezza, e di conseguenza gli Inventori depositino a proprio nome tale domanda, UniSR avrà il diritto di subentrare nella titolarità del brevetto o della domanda di brevetto. In tale ipotesi, la corresponsione da parte di UniSR degli importi di cui al successivo articolo 8 sarà soggetta alla previa approvazione del Comitato IP. Resta inteso che nella presente ipotesi UniSR non rimborserà all'Inventore le spese sostenute per il deposito del brevetto e quelle sostenute per il mantenimento dello stesso fino alla data di subentro nella titolarità della domanda di brevetto o del brevetto da parte di UniSR.

È fatto salvo ogni altro diritto e rimedio spettante a UniSR in relazione ai danni subiti in relazione alla condotta del Ricercatore.

4.7 L'Ufficio Competente analizza il materiale ricevuto, ne valuta la brevettabilità e le potenzialità di mercato. Qualora sussistano i requisiti per il deposito di una domanda di brevetto, il Comitato IP, su proposta dell'Ufficio Competente, stabilisce (a proprio insindacabile giudizio) se procedere alla tutela dei Risultati e le relative modalità, verificata la sussistenza di eventuali diritti di terzi finanziatori rispetto ai Risultati stessi.

ART.5 Deposito di brevetti

5.1 Nell'ipotesi in cui il Comitato IP abbia espresso il proprio parere favorevole rispetto al deposito di una domanda di brevetto avente ad oggetto un Risultato, UniSR (tramite l'Ufficio Competente) procede al relativo deposito, anche avvalendosi di consulenti mandatari selezionati dall'Ufficio Competente.

5.2 UniSR sosterrà tutte le spese connesse al deposito, estensione, mantenimento, prosecuzione e tutela del brevetto (fatta salva l'ipotesi in cui eventuali soggetti terzi, siano contitolari dei diritti di proprietà industriale relativi al Risultato o titolari del diritto di sfruttamento del Risultato e, in considerazione degli accordi in essere tra UniSR e detto soggetto terzo, le spese di cui al presente articolo 5.2 debbano essere sostenute anche o esclusivamente da detto soggetto terzo).

5.3 Gli Inventori si impegnano a fornire a UniSR (e, dunque, anche all'Ufficio Competente) tutta la collaborazione necessaria per il deposito della domanda di brevetto, per il conseguimento del brevetto (supportando nella predisposizione della descrizione dell'invenzione e sottoscrivendo la documentazione necessaria) e per la relativa tutela anche nel caso in cui la domanda di brevetto o il brevetto sia ceduto o concesso in licenza a terzi.

5.4 In caso di abbandono da parte di UniSR di un brevetto o di una domanda di brevetto in fasi successive al primo deposito (fatti salvi i diritti di terzi che abbiano sottoscritto un accordo con UniSR, che prevarranno rispetto al presente art. 5.4), l'Inventore avrà il diritto di richiedere di subentrare nella titolarità, rimborsando ad UniSR tutte le spese sostenute fino a quel momento per il deposito, mantenimento, prosecuzione del brevetto, nonché eventuali spese legali e investimenti diretti fatti da UniSR per lo sviluppo dell'invenzione brevettata.

5.5 Qualora l'Inventore depositi a proprio nome una domanda di brevetto relativa ai Risultati, secondo quanto previsto dall'articolo 6.1, UniSR avrà il diritto di sfruttare in via non esclusiva, gratuitamente, detti Risultati per finalità di ricerca e didattica, con diritto di sublicenza per le stesse finalità, senza limitazioni territoriali. I diritti di cui al presente art. 5.5 sono concessi a UniSR (i) in considerazione del contributo dallo stesso fornito in relazione alla realizzazione dell'invenzione e (ii) fino alla scadenza del brevetto.

5.6 Nell'ipotesi in cui gli Inventori non provvedano ad informare UniSR (tramite comunicazione all'Ufficio Competente) circa la propria volontà di tutelare i Risultati e non depositino una domanda di brevetto nel termine indicato all'art. 6.1, la titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi ai Risultati sarà mantenuta in capo a UniSR, che potrà dunque disporre a propria discrezione (fermo restando il diritto alla Premialità in favore dell'Inventore qualora ne ricorrano i presupposti).

ART.6 Diritti Residuali dei Ricercatori

6.1 Qualora il Comitato IP abbia espresso parere negativo rispetto alla brevettazione (escludendo altresì l'intenzione di sfruttare in regime di segreto il Risultato) o qualora, entro il termine di 6 mesi dal ricevimento da parte di un>IDF completo a giudizio di UniSR (tramite l'Ufficio Competente e secondo la procedura descritta all'articolo 4), UniSR non provveda a depositare la domanda di brevetto relativa al Risultato comunicato (o non abbia comunicato di voler sfruttare tale Risultato in regime di segreto), gli Inventori potranno procedervi a propria cura e spese, purché la domanda afferisca al Risultato per come comunicato con l>IDF. A tal fine, gli Inventori dovranno dare tempestiva comunicazione ad UniSR (e, segnatamente, all'Ufficio Competente) della propria volontà di procedere in tal senso, fermo restando che (i) tale comunicazione dovrà essere inviata entro 15 giorni dalla data di comunicazione all'Inventore della determinazione negativa adottata dal Comitato IP, e (ii) il relativo deposito dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni da tale data. Gli Inventori che provvedano al deposito della domanda di brevetto e delle relative estensioni a proprio nome dovranno inoltre trasmettere ad UniSR (tramite invio all'Ufficio

Competente) copia integrale della domanda di brevetto depositata, ivi compresi i relativi documenti allegati.

6.2 L'Inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora UniSR (tramite l'Ufficio Competente) abbia comunicato ufficialmente in forma scritta l'assenza di interesse a procedervi anteriormente alla scadenza del predetto termine di 6 mesi.

6.3 Il termine di 6 mesi previsto dall'art. 6.1 potrà essere esteso da UniSR (tramite comunicazione dell'Ufficio Competente), previa comunicazione scritta all'Inventore, per un massimo di ulteriori 3 mesi qualora tale estensione sia necessaria per completare le valutazioni tecniche brevettuali avviate a seguito della ricezione dell'IDF.

ART.7 Ripartizione dei Proventi

7.1 UniSR corrisponderà all'Inventore una premialità (“**Premialità**”) pari al 50% dei proventi spettanti a (e incassati da) UniSR per lo sfruttamento economico (ossia derivanti dalla concessione di licenze o diritti d'uso, o dalla cessione in favore di terzi; ad es., licenze software, licenze di accesso a banche dati, trasferimenti a titolo oneroso del diritto di sfruttamento di materiali quali ad es. modelli animali, peptidi, etc.) di ciascun Risultato dallo stesso realizzato, che abbia formato oggetto di domanda di brevetto, che sia sfruttato in regime di segreto aziendale o che sia stato altrimenti valorizzato (“**Proventi**”), al netto di:

- (i) costi e tasse necessari specificamente alla tutela e valorizzazione dei brevetti, delle registrazioni di software e di ogni altro diritto di proprietà industriale o intellettuale;
- (ii) costi sostenuti per le consulenze brevettuali e legali;
- (iii) importi dovuti da UniSR ad eventuali terzi, come nel caso di brevetti ottenuti in collaborazione con soggetti afferenti ad altri enti contitolari del Risultato, oppure in forza di licenze ottenute da soggetti terzi per poter sfruttare il Risultato;
- (iv) ogni altra spesa *out of pocket* sostenuta da UniSR come investimento diretto sul progetto;
- (v) un importo forfettario pari al 5% dei Proventi, a copertura dei costi sostenuti per l'attività di *tech transfer/business development* e amministrazione;

(i Proventi, al netto delle voci suindicate, sono di seguito indicati come “**Proventi Netti**”).

7.2 Qualora il Risultato sia stato generato dalla collaborazione di più Inventori, la Premialità sarà ripartita tra questi secondo il contributo inventivo di ciascuno, nelle quote dichiarate dai Ricercatori stessi nell'IDF di cui all'art. 4.3. In assenza di accordo tra gli Inventori circa il contributo di ciascuno, la Premialità sarà ripartita in quote uguali tra gli Inventori.

7.3 La Premialità sarà versata agli Inventori nei 12 mesi successivi all'incasso, da parte di UniSR, dei Proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei Risultati.

7.4 Il diritto di cui al precedente art. 7.1 spetterà all'Inventore anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia cessato il proprio rapporto con UniSR, purché il suo contributo sia precedente alla cessazione del rapporto, salva l'applicazione di diverso accordo stipulato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

7.5 La Premialità spetterà anche a soggetti esterni a UniSR che abbiano contribuito al Risultato, firmato l'IDF e ceduto la propria quota di titolarità del Risultato a UniSR, purché tali soggetti siano liberi da vincoli verso terzi relativamente al Risultato e dichiarino per iscritto tale circostanza sotto la propria responsabilità.

7.6 Resta altresì inteso che:

- (i) le previsioni di cui ai precedenti articoli 7.1, 7.2 e 7.3 troveranno applicazione anche con riferimento all'ipotesi in cui UniSR ceda o conceda in licenza i Risultati a spin-off di UniSR;
- (ii) la Premialità di cui all'articolo 7.1 costituisce l'unico compenso dovuto all'Inventore in relazione alla realizzazione del Risultato. La Premialità spettante all'Inventore deve considerarsi quale importo omnicomprensivo (e in nessun caso sarà dovuta all'Inventore alcuna somma ulteriore, a qualsiasi titolo, in relazione alla realizzazione dell'invenzione);
- (iii) al calcolo dei Proventi non concorrono (a) eventuali finanziamenti e/o corrispettivi alla ricerca/ricerca clinica e/o rimborsi dei costi brevettuali ricevuti da UniSR e (b) eventuali quote societarie che UniSR detiene e gli importi incassati da UniSR per la liquidazione di tali quote, nonché eventuali importi finanziati da terze parti per attività di ricerca.

7.7 Nel caso in cui la valorizzazione dei Risultati avvenga nel contesto della creazione di una società spin-off di cui l'Inventore detiene quote societarie, la Premialità spettante al predetto Inventore verrà concordata caso per caso da UniSR con l'Inventore fermo restando che detta Premialità non potrà in ogni caso essere inferiore al [10%] dei Proventi Netti afferenti al Risultato ottenuto dall'Inventore in questione.

TITOLO III: DISPOSIZIONI GENERALI

ART.8 Riservatezza

8.1 Fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento, nonché quanto previsto al successivo art. 8.2, i Ricercatori dovranno tenere strettamente riservati e confidenziali tutti i dati e le informazioni concernenti i Risultati ivi compresi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – i dati e le informazioni anche tecniche, i campioni, il know-how, i software, i procedimenti, i metodi, i processi, le linee cellulari, i cloni, i geni, le proteine e i loro anticorpi o altri prodotti con essi creati, nonché i dati e le informazioni aventi carattere commerciale, tecnico, finanziario, promozionale e relativi all'attività di sfruttamento economico dei Risultati ("**Informazioni Confidenziali**").

8.2 Non dovranno considerarsi Informazioni Confidenziali:

- (i) le informazioni che al momento in cui sono comunicate sono già di dominio pubblico;
- (ii) le Informazioni Confidenziali che diventino di dominio pubblico per ragioni diverse dall'inadempimento dei Ricercatori al presente obbligo di riservatezza;
- (iii) le informazioni che devono essere divulgate in conformità a disposizioni di legge o regolamentari, provvedimenti giudiziari o ordini di autorità.

8.3 I Ricercatori si impegnano a tenere riservate e a non comunicare a terzi, attraverso pubblicazioni, comunicazioni, partecipazioni a convegni, discussioni di tesi, o in qualsiasi altra forma le Informazioni Confidenziali e, comunque, a non diffondere notizie e/o informazioni atte a diminuire o a pregiudicare la validità di un eventuale brevetto.

8.4 Fermo restando l'articolo 8.3, nel caso in cui UniSR comunichi l'intenzione di brevettare un Risultato, i Ricercatori si impegnano a mantenere ogni Informazione Confidenziale afferente al Risultato in questione strettamente confidenziale fino alla data del primo deposito del brevetto da parte di UniSR (in caso di decisione positiva di UniSR rispetto al deposito di una domanda di brevetto) e ad informare tempestivamente UniSR prima di qualsiasi divulgazione prevista nei dodici mesi successivi alla data di tale primo deposito.

ART.9 Finanziamenti alla ricerca

9.1 Qualora il Ricercatore decida di partecipare a bandi per il finanziamento della ricerca che pongano condizioni sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale dei risultati derivanti dalla ricerca finanziata, dovrà comunicare, in data anteriore all'inoltro della richiesta di finanziamento o alla stipula dell'accordo di finanziamento, tale circostanza al Grant Office, che provvederà alle valutazioni del caso unitamente ai Ricercatori interessati e all'Ufficio Competente.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.10 Disposizioni finali

10.1 I diritti relativi ai Risultati realizzati nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai Ricercatori, finanziata (in tutto o in parte) da soggetti terzi, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra UniSR e detti soggetti terzi.

10.2 Il presente Regolamento si applica, a seguito della pubblicazione sul sito web di UniSR, ai Risultati rispetto ai quali l'IDF sia stato trasmesso in data successiva alla adozione del presente Regolamento. A tal fine, farà fede la data del ricevimento dell'IDF (come sopra definito) da parte di UniSR.